Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – TERMINI PROCESSUALI – PROCURA FEDERALE – ISCRIZIONE NEL REGIS - TERMINE - ATTI DI INDAGINE COMPIUTI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE – CONSEGUENZE

Descrizione

Secondo il costante orientamento interpretativo della Corte Federale d'Appello *"Dalla violazione di un termine endoprocedimentale non deriva necessariamente, l'improcedibilità dell'intero procedimento, occorrendo in ogni caso valutare la funzione del singolo termine e in ogni caso, contemperare i diversi interessi in gioco (CFA n. 23/2020-2021). La disposizione dell'art. 119, comma 6, dell'attuale CGS prevede, quale espressa conseguenza della mancata osservanza del termine, l'inutilizzabilità degli atti e non piuttosto l'improcedibilità dell'azione. Pertanto la sanzione derivante dalla mancata osservanza del termine, introdotta dal nuovo Codice, non è necessariamente quella della inammissibilità o improcedibilità del deferimento quanto - ad esempio - quella della inutilizzabilità degli atti di indagine svolti oltre il termine di cui all'art. 119, comma 4, CGS. La previsione di una decadenza dall'azione della Procura in caso di ritardata iscrizione è estranea alle finalità della normativa codicistica. L'azione della Procura - che comunque, più che un termine a difesa della parte risponde ad un preciso obbligo dell'Organo inquirente che deve essere tempestivamente osservato - sarebbe invero in tal modo legata all'osservanza di un termine eccessivamente breve rispetto anche alla possibilità di affermare la rilevanza della notizia dell'illecito, con conseguenze, in caso di mancata osservanza, sulla stessa efficacia dell'azione disciplinare. E ciò, anche a differenza di quanto è possibile rinvenire nell'ordinamento penale – che costituisce pure normativa generale di riferimento - nel cui ambito, l'art. 335 CPP nel disporre l'immediata iscrizione della notitia criminis, tuttavia, non ne fa conseguire alcuna decadenza, la celerità dell'iscrizione essendo assicurata dalla obbligatorietà della previsione. Quanto alla infondatezza della questione di legittimità dell'art. 335 CPP, Corte Cost. Ord. 22 luglio 2005 n. 307, esclude altresì la violazione dell'art. 111 Cost., terzo comma, in quanto la ritardata iscrizione non sarebbe comunque tale da conculcare il diritto della persona accusata di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. L'interpretazione così accolta non pregiudica, in ogni caso, l'interesse ad un sollecito avvio del procedimento, comunque soggetto ad un termine complessivo di durata delle indagini che, nel caso di specie, non viene in rilievo non essendo stato comunque contestato dalla parte interessata." (Corte Federale d'Appello, n. 29/CFA/2021-2022/E).*

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 16/CFA/2023-2024/A

Presidente

Barbieri

Relatore

Vitale

Riferimenti normativi

art. 119, comma 6, CGS

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0016 CFA del 2 agosto 2023 (Giuseppe Di Benedetto/Procura Federale Interregionale)